

15242/09

ESENTE REGISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	Carbone	Primo	Presidente
Dott. Salvatore	Senese		Presidente di sezione
Dott. Antonino	Elefante		Presidente di sezione
Dott. Guido	Vidiri		Consigliere
Dott. Massimo	Oddo		Consigliere
Dott. Giovanni	Settimj		Consigliere
Dott. Francesco	Felicetti		Consigliere
Dott. Antonio	Segreto		Consigliere
Dott. Francesco	Tirelli		Cons. rel.

Oggetto
RECUPERO
CONTRIBUTI
L.N. 219/1981

R.G.N. 5789/08

Cron. 15242

Rep.

Ud. 9/6/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello
Stato, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

srl 3S, Società Sviluppo Servizi Computerizzati;

- intimata -

per la cassazione della sentenza n. 172/2006, depo-

689
2009

sitata il 2/1/2007 dalla Commissione Tributaria Regionale di Potenza.

OGGETTO: Opposizione a cartella esattoriale.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/6/2009 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Udiro l'avvocato dello Stato Paola maria Zerman;

Sentito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale dr. Domenico Iannelli, il quale ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;

La Corte,

rilevato che con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, la srl 3S, Società Sviluppo Servizi Computerizzati, ha impugnato la cartella esattoriale con cui le era stato richiesto il pagamento di £. 612.994.450 a titolo di restituzione dei contributi percepiti ai sensi della legge n. 219/1981;

che con sentenza n. 211/2001, il giudice adito ha pronunciato l'annullamento della cartella perché notificata in luogo ed a persona diversa da quella dovuta;


che l'Agenzia delle Entrate ha interposto appello, deducendo, fra l'altro, il difetto di giurisdizione

del giudice tributario;

che pur riconoscendo la natura extrafiscale del credito iscritto a ruolo, ma considerato che nell'atto impugnato era stato precisato che ogni eventuale ricorso avrebbe dovuto essere proposto al giudice tributario, la Commissione Regionale ha rigettato ugualmente l'eccezione e, statuendo nel merito, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 12 della legge n. 289/2002, così come interpretato dall'art. 1, comma 2 decies, del DL n. 143/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 212/2003;

che l'Agenzia delle Entrate ha impugnato per tre motivi, con il primo dei quali ha dedotto la violazione dell'art. 46 del D. Lvo n. 546/1992, in quanto nel caso di specie non si erano verificati i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;

che con il secondo motivo la ricorrente ha invece dedotto il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria, in quanto avendo ad oggetto il recupero di contributi per ricostruzioni postsismiche, la causa non rientrava nel novero di quelle contemplate dall'art. 2 del D. Lvo n. 546/1992;



che con il terzo motivo la ricorrente ha infine dedotto la violazione dell'art. 12 della legge n. 289/2002, in quanto trattavasi di norma inapplicabile al caso di specie, soggetto alla diversa disciplina di cui all'art. 24, commi 32 e 33 della legge n. 449/1997;


che cominciando dall'esame del secondo motivo, che va scrutinato per primo in considerazione della sua priorità logico-giuridica, osserva il Collegio che con sentenza 11498/2008, queste Sezioni Unite hanno stabilito che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'opposizione avverso la cartella esattoriale emessa per il recupero di somme erogate a titolo di contributo per gli eventi sismici, a nulla rilevando che nella medesima cartella sia stato dato avviso della possibilità di ricorrere alle commissioni tributarie, dato che la determinazione della giurisdizione dipende unicamente dall'oggetto della lite e non dallo strumento utilizzato per la riscossione nè, tanto meno, dall'errore nella indicazione del giudice cui ricorrere;

che in applicazione di tale principio, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario

senza, però, necessità di alcuna rimessione davanti al Tribunale competente per territorio, perché non occorrendo alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito con la dichiarazione dell'estinzione del processo per avvenuta definizione ai sensi dell'art. 12 della legge n. 289/2002;

che in base alla norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 2 decies del D.L. n. 143/2003, convertito nella legge n. 212/2003, l'anzidetta disposizione risulta infatti applicabile anche ai ruoli finalizzati alla riscossione di entrate non aventi natura tributaria e, dunque, pure a quello emesso nei confronti della srl 3S che, come accertato dalla Commissione Regionale con affermazione non contestata dalla ricorrente, ha provveduto all'integrale pagamento dell'importo previsto dalla norma di favore; che tale accertamento è sufficiente ai fini della dichiarazione di estinzione del processo, non richiedendo il predetto art. 12 alcuna attestazione, da parte dell'organo emittente, in ordine alla sussistenza dei presupposti per la definizione del ruolo (C. Cass. 2006/2410 e 2006/14666);

che in considerazione dell'esito della presente fase di legittimità, stimasi congruo compensare le spese




dell'intero giudizio fra le parti;

P.Q.M.

La Corte di cassazione, a sezioni Unite,
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario,
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
dichiara l'estinzione del processo per avvenuta de-
finizione del ruolo ai sensi dell'art. 12 della leg-
ge n. 289/2002 e compensa le spese dell'intero giu-
dizio fra le parti.

Roma, il 9 giugno 2009

IL CONSIGLIERE EST



Vincenzo Carlucci
IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria
oggi, **30 GIU. 2009**
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

